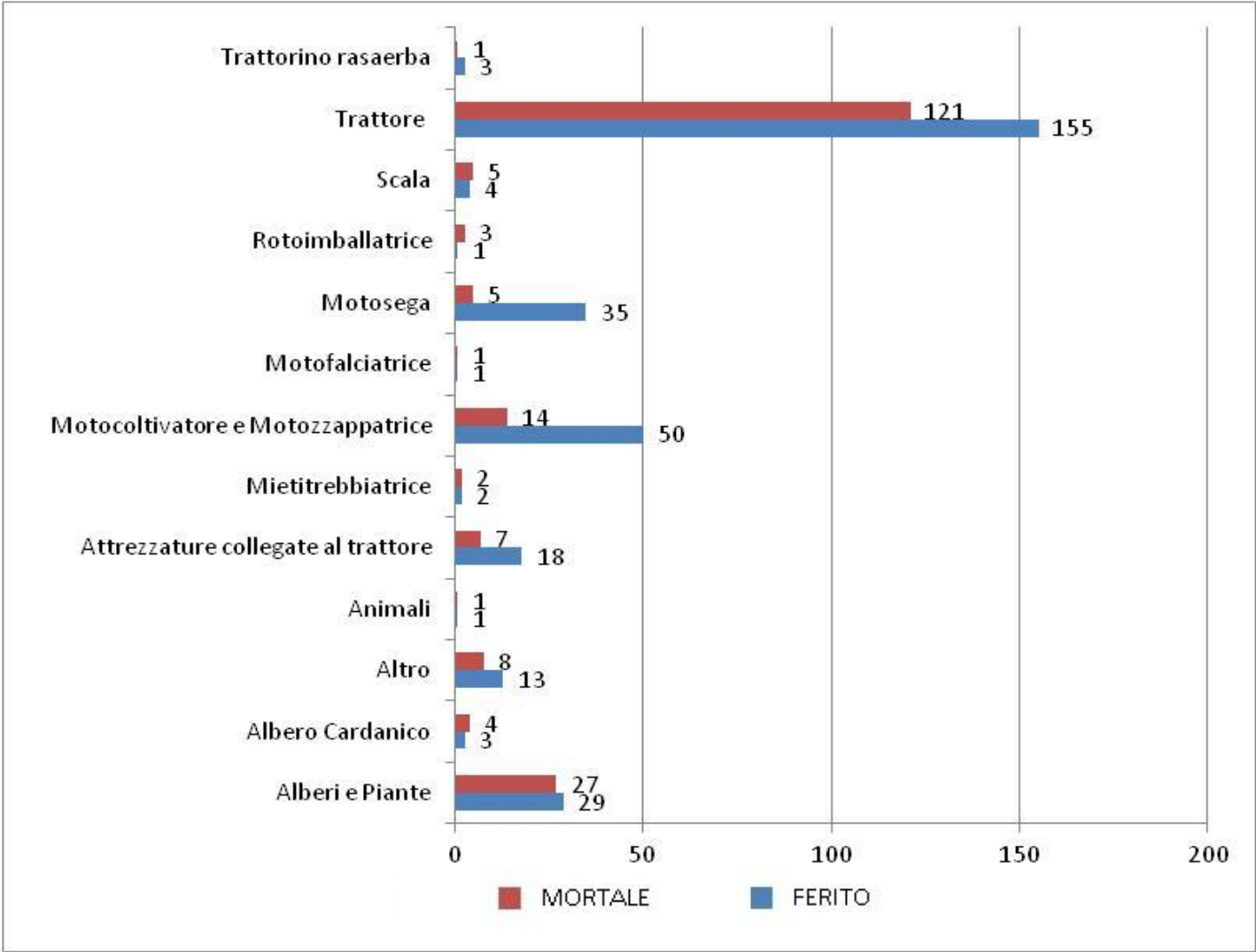
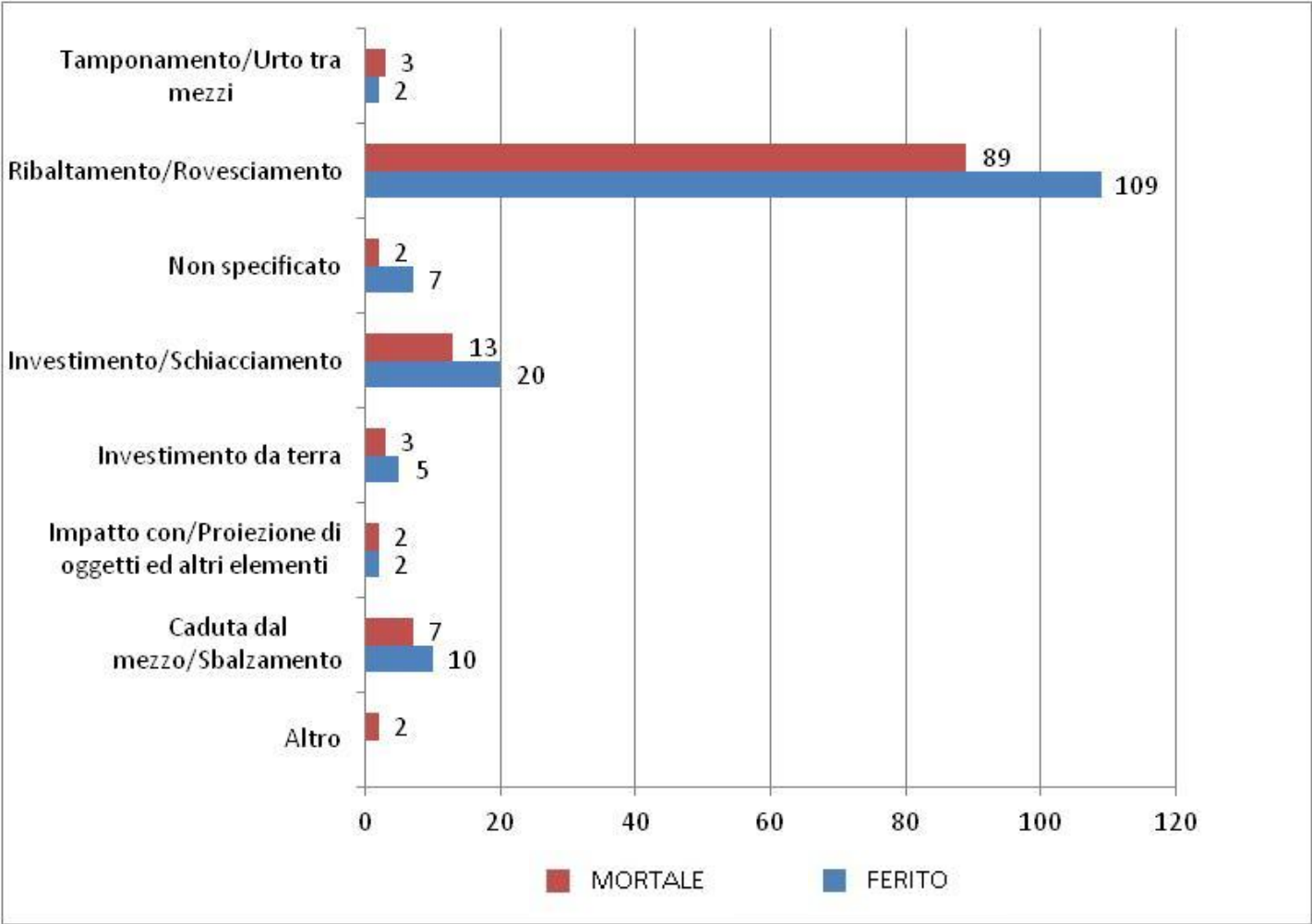


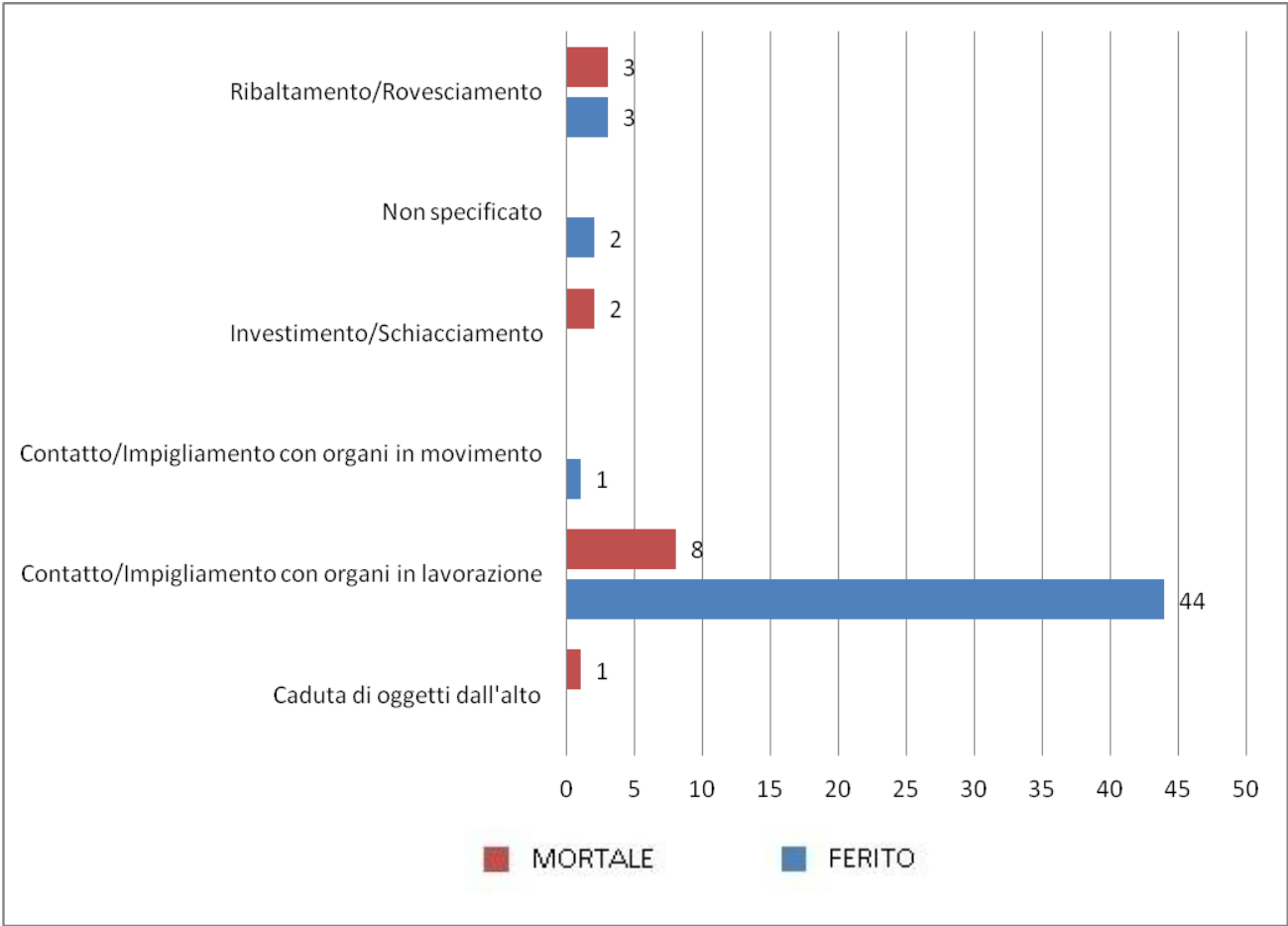
Aggiornamento linee guida sulla sicurezza e abilitazione all'uso delle macchine agricole

Vincenzo Laurendi
INAIL

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza



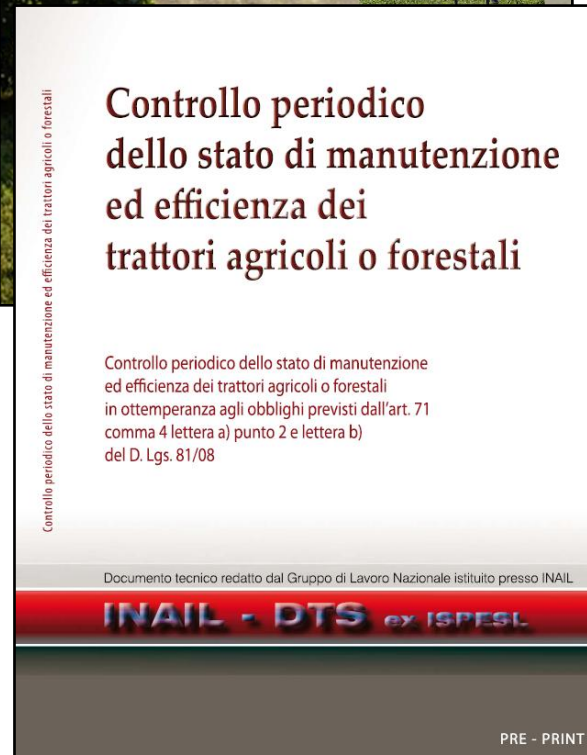




Adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro già in servizio

Linee Guida e Documenti Tecnici

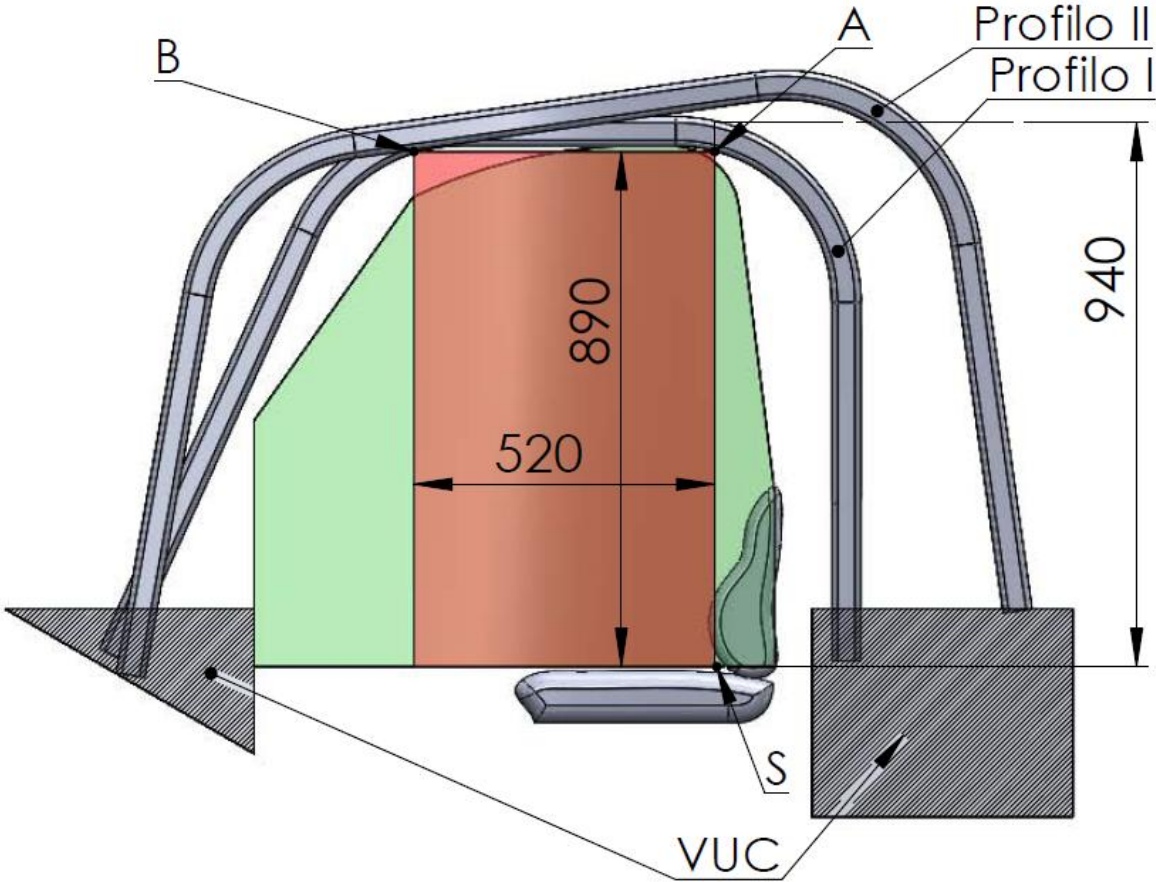
INAIL



- **Schede di adeguamento mediante struttura a quattro montanti a profilo compatto (CROPS)**
- **Modifica raggio di curvatura con aggiunta di appendici strutturali**
- **Dispositivo agevolatore**
- **Limite di massa**
- **Collegamento al dispositivo di attacco di classe A2 a struttura tubolare**
- **Maggiorazione altezza massima telaio**
- **Aggiornamento della sezione dei tubolari**
- **Equivalenza fra i diametri nominali dei collegamenti filettati**

Linea guida adeguamento trattori

Schede di adeguamento mediante struttura a quattro montanti a profilo compatto (CROPS)



Linea guida adeguamento trattori

Schede di adeguamento mediante struttura a quattro montanti a profilo compatto (CROPS)

INAIL

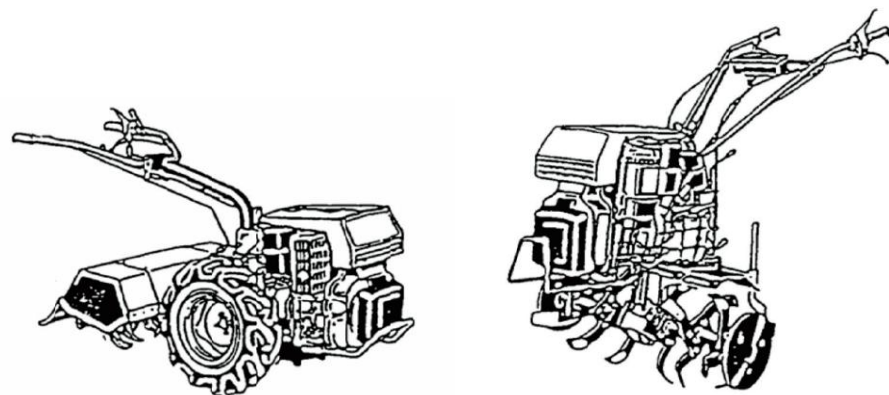


INAIL

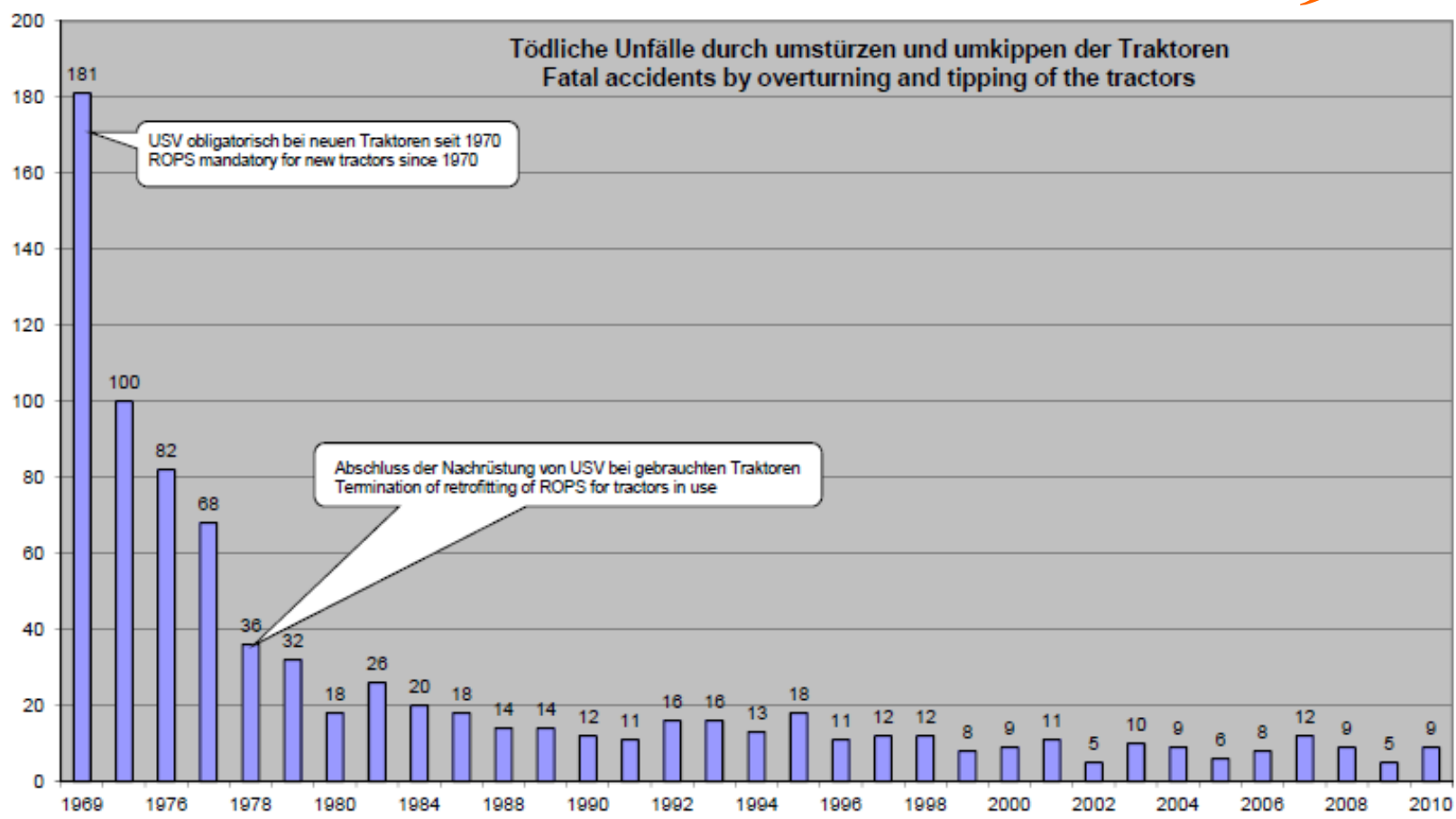
**Adeguamento motocoltivatori
e motozappatrici ai requisiti
di sicurezza di cui
all'allegato V al d.lgs. 81/08**

Edizione 2013

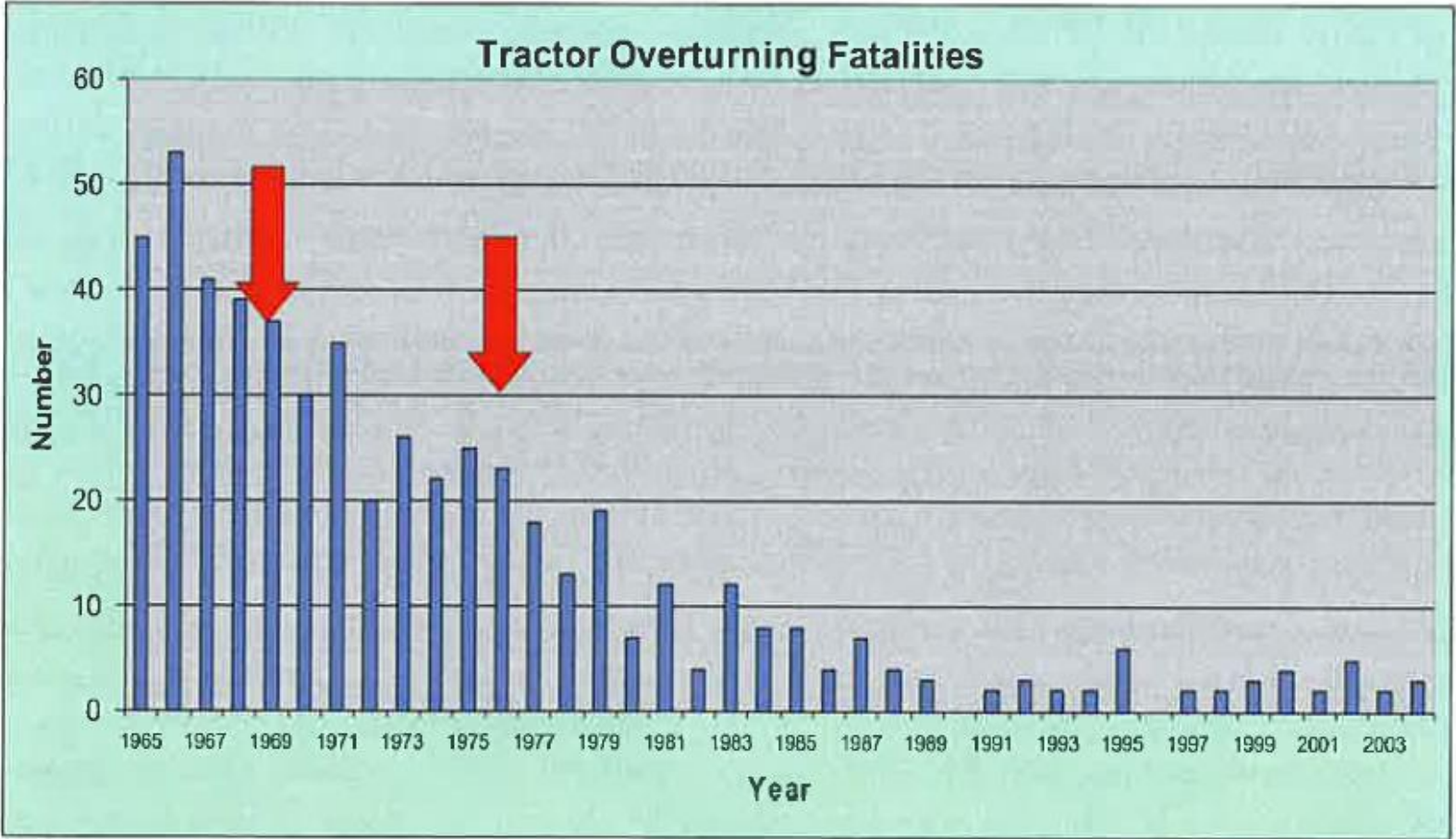
La linea guida specifica le **misure tecniche** che i soggetti obbligati devono mettere in atto ai fini dell'**adeguamento ai requisiti di sicurezza**, di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08.

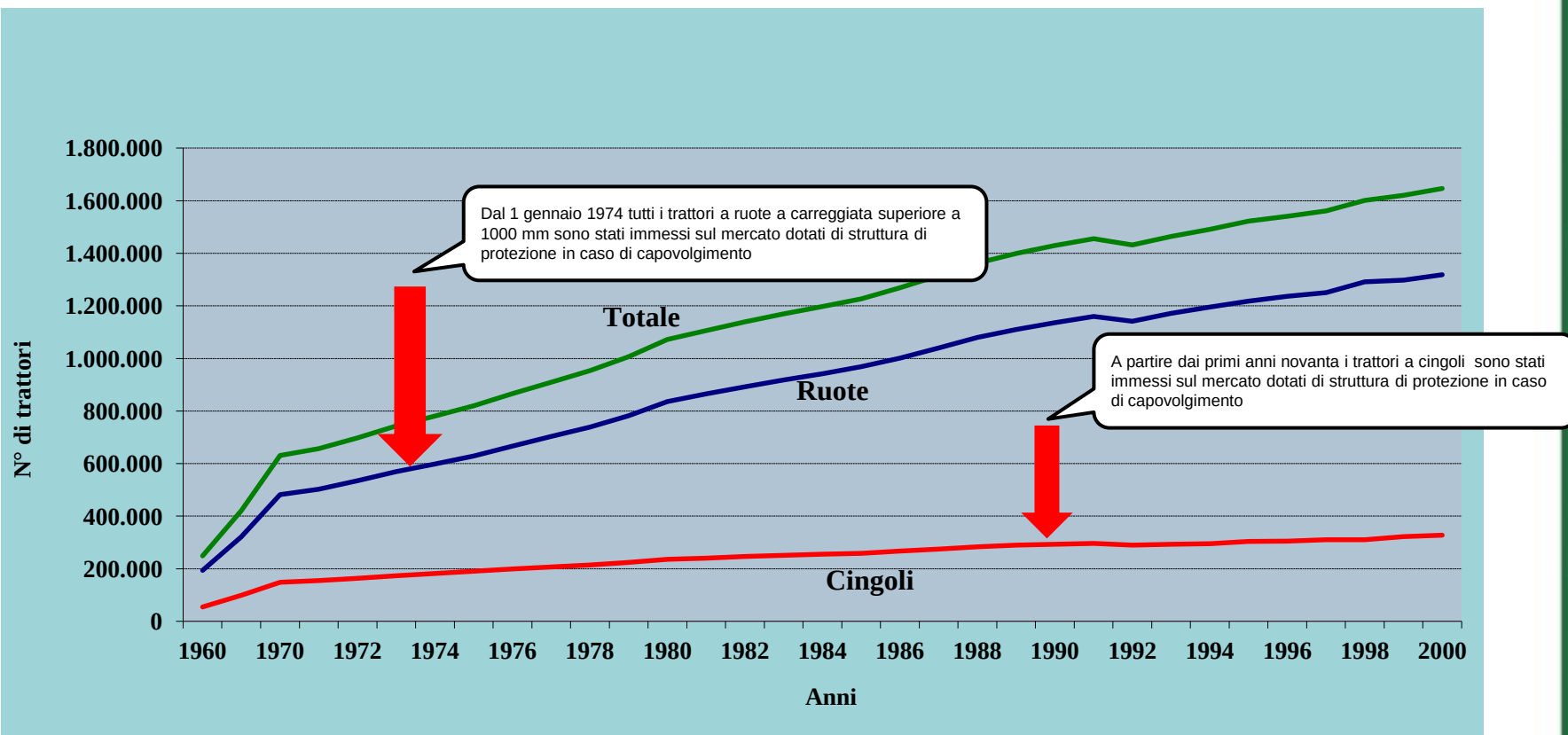


Andamento degli infortuni mortali per ribaltamento o rovesciamento laterale di trattori agricolo o forestale avvenuti in Germania



Quelle/Source: Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung - Prävention





"Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.

1. Al fine di garantire adequati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

..... Omissis

A partire dal 1 gennaio 2015 ovvero sei mesi dopo la definizione degli aspetti operativi del sistema con scadenze all'interno di ogni periodo da definire.

Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dic. 1973	Revisione entro il 31 dic. 2016
Trattori agricoli immatricolati dal 01 gen. 1974 al 31 dic. 1990	Revisione entro il 31 dic. 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 01 gen. 1991 al 31 dic. 2010	Revisione entro il 31 dic. 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 01 gen 2011 al 31 dic. 2014	Revisione entro il 31 dic. 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo l'1 gen. 2015	Revisione entro 5 anni dalla fine del mese di immatricolazione.

Limitatamente alle ex motoagricole così come definite dall'art. 29 del D.P.R. 393/59 (previgente Codice della Strada) tutte le suddette scadenze sono differite di 1 anno

“dovranno essere ritenuti conformi alle normative di sicurezza (allegato V al D. Lgs. 81/08) in vigore tutti i trattori che sono stati oggetto di revisione e sono dotati di documentazione attestante il positivo esito della stessa”.

Gli elementi da controllare e le modalità di controllo sono stati desunti da quelli individuati dalle linee guida INAIL :

- identificazione del veicolo
- dispositivo di protezione in caso di ribaltamento
- sedile del conducente
- sedile del passeggero
- pneumatici/cingoli
- freni
- sistemi di frenatura dei convogli agricoli
- sterzo
- dispositivo di scarico
- dispositivi meccanici di accoppiamento fra trattore e veicolo rimorchio
- zavorre qualora presenti
- protezione di elementi mobili
- protezione parti calde
- dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e luminosa
- segnalatore acustico
- sistemi di accesso
- dispositivi per evitare l'avviamento da terra
- serbatoio combustibile (perdite)
- batteria (posizionamento e fissaggio)
- parabrezza, tergicristallo, retrovisore

L'attuale Codice della Strada pone in capo alle **ex Motorizzazioni Civili** il compito di effettuare la revisione ai mezzi a motore circolanti ivi comprese le macchine agricole (art.80 Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992).

Si ritiene indispensabile che sia prevista la possibilità di effettuare la **revisione in loco o direttamente a domicilio** dell'utenza con l'utilizzo di officine mobili.

In considerazione di quanto sopra esposto ed in aggiunta dell'elevato numero di macchine agricole da sottoporre a revisione, in ragione delle disponibilità organizzative delle ex MCTC, **si ritiene opportuno ammettere la possibilità di effettuare le revisioni sulle macchine agricole anche da parte di soggetti privati dotati di adeguate competenze tecniche nel settore della meccanica agricola e di mezzi idonei da individuare con opportuno provvedimento definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali condividendo i contenuti con le categorie e le associazioni di riferimento nel rispetto dei principi comunitari.

Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

"Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60, s.o. n. 47, del 12 marzo 2012.

l'accordo prevede "l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione", secondo quanto disposto dall'art. 73 del D. Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono:

- **piattaforme di lavoro mobili elevabili;**
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli semoventi con conducente a bordo;
- **trattori agricoli o forestali;**
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, terne,...);
- pompa per calcestruzzo.

Art. 45 - bis del Decreto del Fare

Abilitazione all'uso di macchine agricole

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione»*.
2. **Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole**, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, **è differito al 22 marzo 2015**.

Art. 45 - bis del Decreto del Fare

Definizione di Macchine agricole

Il differimento al 22 marzo 2015 dell'obbligo di abilitazione all'uso per le macchine agricole si riferisce a **tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Accordo utilizzate dai lavoratori agricoli o forestali.**

Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio
2012

The logo of INAIL is displayed in blue capital letters.

Il documento, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo, illustra nel dettaglio le condizioni e le modalità operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.

È pertanto uno strumento per i soggetti formatori, gli organi di vigilanza e i soggetti per i quali sussiste l'obbligo di formazione specifica ai fini di una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall'Accordo.

L'applicazione del documento assume carattere volontario.

Requisiti minimi dei moduli pratici specifici

Requisiti dell'area

Disponibilità di trattori rimorchi ed attrezzature

Individuazione dei componenti principali

Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza

Controlli pre-utilizzo

Pianificazioni delle operazioni di campo

Esercitazioni di pratiche operative

1. Guida del trattore su terreno in piano

- guida del trattore senza attrezzature collegate
- manovra di accoppiamento attrezzature
- guida con rimorchio ad uno e due assi
- guida del trattore in condizioni di carico laterale
- guida del trattore in condizioni di carico anteriore
- guida del trattore in condizioni di carico posteriore

2. Guida del trattore in campo

- guida del trattore senza attrezzature collegate
- guida con rimorchio ad uno e due assi
- guida del trattore in condizioni di carico laterale
- guida del trattore in condizioni di carico anteriore
- guida del trattore in condizioni di carico posteriore

3. Messa a riposo del trattore